

Gea Arcella

SCRITTURE CONTABILI IN FORMA INFORMATICA E GIUDIZIO MONITORIO

PREMESSA

Perchè l'intervento di un notaio ad un convegno sul processo civile?

Per due ordini di ragioni, l'una strettamente giuridica l'altra più contingente, che vorrei sottoporre alla vostra attenzione prima ancora di addentrarmi nel tema oggetto della mia relazione: il notaio è funzionalmente un produttore di prove documentali¹, l'atto autentico - scrittura privata autenticata o atto pubblico - è prova legale tra le parti e veicolo di pubblica fede per i terzi, infatti, è attraverso il documento notarile che vengono alimentati i principali registri pubblici da cui possono trarsi certificazioni ed in genere informazioni aventi un preciso valore probatorio; ma il notariato è stato anche il primo ordine professionale a dover affrontare l'informatizzazione di alcuni processi della P.A., in particolare quello della pubblicità commerciale che oramai da alcuni anni è totalmente attuata su supporto informatico o per via telematica.

La specificità del ruolo del Notaio, soggetto terzo ed imparziale, la sua funzione pubblica proveniente direttamente dallo Stato, ha fatto sì che l'intervento notarile in questo campo si ponesse come sopra la salvaguardia del valore privilegiato dell'atto notarile e dell'affidabilità delle informazioni in esso contenute e, di conseguenza, della buona fede dei terzi che, attraverso il meccanismo pubblicitario, lo consultano.

L'essersi trovati ad operare sul campo, in prima linea su determinate problematiche, ha anche favorito un approccio di tipo sperimentale, pratico, scevro eccessi teorici, consapevole che una rivoluzione silenziosa sta investendo la prova documentale e che la stessa forma della documentazione sta forse cambiando inesorabilmente.

Legislazione e dottrina che si sono occupate della documentazione informatica, infatti, hanno fatto sin qui un ricorso generalizzato all'accostamento delle nuove tecniche ai rispettivi antecedenti cartacei. L'esempio più evidente è rappresentato dalla firma digitale, normativamente equiparata *tout court* alla sottoscrizione autografa.

Un tale approccio ha avuto dei meriti indiscutibili, ma mostra oggi tutti i suoi limiti. Ogni volta che si tenta un approfondimento, la metafora cartacea si rivela, spesso, inutile quando non ingannevole. Per fare un esempio di comune esperienza la firma digitale dei notai è stata largamente utilizzata per la produzione di copie autentiche informatiche di originali cartacei in quanto (*per rescriptum principis*) essa è l'equivalente di firma e sigillo, eppure non tutti hanno riflettuto sul fatto che la medesima firma digitale *non* può essere utilizzata per spedizione di una copia informatica in forma esecutiva, neppure se da utilizzarsi nell'ambito del processo telematico, poiché inevitabilmente la sua duplicabilità all'infinito finirebbe per violare il precetto dell'art. 476 c.p.c.²

¹L'art. 1 della L. notarile recita: "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati o gli estratti."

² Lo stesso deve dirsi di ogni diritto incorporato in una *res*: titoli di credito in genere ed alcuni titoli esecutivi. Se, infatti, non è ontologicamente impossibile pensare, ad esempio, ad una cambiale elettronica, il problema è come garantirne l'unicità, che nel mondo cartaceo è assicurata dalla materialità del documento stesso. La questione non è nuova. Si ricorderà come la smaterializzazione delle azioni sia stata resa possibile solo con la creazione di Monte titoli s.p.a.: la banca dati unica in cui vengono registrate tutte le transazioni impedisce che si reiteri la vendita di uno stesso titolo. In termini più generali, la possibilità di digitalizzare i titoli cartacei che incorporano un diritto passa dunque necessariamente attraverso la creazione di infrastrutture *ad hoc*, che ne scongiurino l'indebita proliferazione; occorre cioè creare nuove regole, essendo del tutto insufficiente la mera trasposizione di quelle esistenti. Moltissimi i contributi sul punto: limitandosi per brevità a quelli di matrice notarile si veda: Sabrina CHIBBARO, *Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni*, in AA.VV., *Firme Elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato*, Collana Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano, 2003, p. 103; l'argomento è nel medesimo volume accennato, in termini analoghi, pure a p. 33. Poi Manlio CAMMARATA ed Enrico MACCARONE, *Introduzione alla firma digitale*,

Nell'affrontare quindi il problema della smaterializzazione delle scritture contabili, così come tutti gli altri che la pratica non tarderà a sottoporre alla nostra attenzione, occorre un approccio critico e vigilato. La semplice trasposizione in campo digitale delle categorie giuridiche e culturali che ci sono familiari conduce di frequente a risultati del tutto inutilizzabili. Si tratta, piuttosto, di ricostruire la disciplina applicabile attraverso un dialogo interpretativo attento, mai scontato, tra le norme esistenti e la particolare morfologia delle figure che la nuova tecnologia ci offre.

LE SCRITTURE CONTABILI SU CARTA

Le scritture contabili rappresentano una particolarità nel nostro ordinamento in quanto costituiscono un esempio di documento scritto ma non sottoscritto, dotato di un suo valore probatorio specifico.

Quando ci si riferisce al documento scritto, infatti, si tende a dare talora per scontata una sua caratteristica, la sottoscrizione da parte del suo autore, che invece è propria della sola scrittura privata, rispetto alla quale il requisito della firma autografa fonda il suo valore probatorio.³

Nel sistema originario del codice civile⁴ la mancanza, tipica della scrittura contabile, di una sottoscrizione e, quindi, di una chiara imputabilità ad un determinato soggetto, veniva surrogata attraverso la preventiva vidimazione⁵ del supporto-libro, consistente nella sua numerazione e bollatura in ogni foglio da parte dell'Ufficio del registro delle imprese o di un notaio. Ciò garantiva, da un lato, la riferibilità del libro ad un certo imprenditore, individuale o societario, e dall'altro, l'immodificabilità dei dati, che una volta riportati su carta divenivano definitivi per il semplice fatto di essere contenuti in un supporto preventivamente validato e riportati in esso secondo le regole di una ordinata contabilità.⁶ Risultava, dunque, sostanzialmente irrilevante l'identificazione dell'autore materiale delle annotazioni contabili.

La vidimazione tradizionale assolve pertanto alla doppia funzione di tutelare l'identità del libro e di impedire la sua sostituzione in tutto o in parte, costituendo il presupposto per il valore probatorio delle scritture contabili.⁷ Altre norme di carattere fiscale, ora abolite, attraverso la vidimazione annuale assicuravano se non una data certa della singola annotazione, per lo meno la riferibilità delle scritture ad un determinato intervallo temporale.

L'ESTRATTO NEL CONTESTO TRADIZIONALE

Nel quadro di riferimento appena tratteggiato, l'estratto - tradizionalmente inteso quale copia parziale teleologicamente orientata⁸ che fa fede solo della parte di documento esplicitamente

9, in *Interlex* (www.interlex.it) del 6/1/2000; Raimondo ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, Cedam, Padova, 2000, p. 201; Paolo PICCOLI ed Ugo BECHINI, *Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale*, in AA.VV., *I problemi giuridici di Internet*, Giuffrè, Milano, 2003, tomo I, p. 242.

3V. art. 2702 c.c.

4V. testo dell'art. 2215 c.c. ante riforma, testualmente riferito al solo libro giornale ed al libro inventari; ulteriori norme fiscali prevedevano la vidimazione iniziale anche delle altre scritture contabili "richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa" (art. 2214, comma 2, c.c.)

5La vidimazione, secondo quanto si legge alla voce *Vidimazione dei libri commerciali* dell'appendice del *Dizionario Enciclopedico del Notariato Falzone e Alibrandi*, Roma, 1993, IV, p. 826 ss., "è un atto del pubblico ufficiale competente compiuto su richiesta dell'imprenditore (*rectius* interessato); è un atto interno, che non incide sul piano della pubblicità nei confronti dei terzi; è un atto accessorio al libro cui si riferisce. Diversa è la sua funzione, in quanto volta a tutelare l'identità del libro nel suo complesso, per cui è preventiva dovendo la numerazione e bollatura precedere qualsiasi scritturazione sul libro. ... (omissis). Le sue modalità sono previste in funzione di impedire la sostituzione del libro o di alcune sue parti. Infatti essa si compone di due momenti: 1= numerazione progressiva su ogni pagina e bollatura in ogni foglio; 2= dichiarazione nell'ultima pagina circa il numero dei fogli".

6V. quanto disposto dall'art. 2219 c.c. sulle norme per la tenuta di una ordinata contabilità.

7V. l'attuale art. 2710 c.c., che tuttora riserva l'efficacia probatoria tra imprenditori alle sole scritture bollate e vidimate nelle forme di legge.

8Cfr. Cass. 12 ottobre 1994, n. 8332, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 123 ss. Secondo questa impostazione, pertanto,

riprodotto⁹ - se relativo alle scritture contabili, poteva basarsi su un materiale certo, chiaramente riferibile ad un determinato soggetto, i cui requisiti estrinseci di regolarità erano facilmente verificabili e, quindi, certificabili dal pubblico ufficiale.¹⁰

Infatti, nonostante l'art. 634 c.p.c.¹¹ - che disciplina la prova scritta nel procedimento di ingiunzione - diversamente dal successivo art. 635, non preveda espressamente l'attestazione da parte del notaio della regolare tenuta delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., ma semplicemente la produzione di un estratto "autentico", era comunque usuale che il notaio facesse menzione nell'estratto della regolare tenuta della scrittura,¹² limitandosi peraltro ad un controllo formale di tale regolarità legato all'esistenza dei contrassegni di validità della stessa (numerazione, bollatura ed attestazione di vidimazione) ed al rispetto di quanto previsto dall'art. 2219 c.c.: tenuta senza spazi in bianco, apparenti segni di cancellature, trasporti in margine, o correzioni poco chiare.¹³

La peculiare natura, sopra posta messa in evidenza, della scrittura contabile, documento scritto ma non sottoscritto, comporta che non le sono direttamente applicabili le norme sulle copie dettate dal codice civile agli artt. 2714 e ss., le quali testualmente si riferiscono ad atti pubblici o a scritture private di cui il pubblico ufficiale conserva il deposito,¹⁴ né è rinvenibile nel codice civile alcuna norma espressa sulle copie di tali documenti.¹⁵

Secondo il legislatore del 1942, infatti, la modalità di ingresso nel processo delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione è la loro comunicazione o esibizione al giudice (articolo 2711 c.c.), il che presuppone che le stesse siano sottoposte alla cognizione dell'autorità giudiziaria nella loro interezza ed in originale. Anche quando all'articolo 2711, secondo comma, cit. è prevista l'estrazione solo di alcune registrazioni, la stessa è comunque effettuata previa l'esibizione completa del libro contabile, ed è unicamente il giudice che, su istanza di parte, *può* disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto che lo assista (articolo 212 c.p.c.): in tal caso l'esibizione completa del libro va fatta al

l'estratto si distinguerebbe dalla copia parziale perché mentre quest'ultima rappresenta la riproduzione oggettiva di una parte dell'originale, l'estratto, essendo finalizzato ad uno scopo particolare, sarebbe una copia parziale in cui le parti riprodotte rispondono ad un determinato criterio di scelta, finalizzato al soddisfacimento del predetto scopo, così Giovanni CASU, *Competenza del notaio a rilasciare estratti di documenti e valore di questi ultimi*, in Consiglio Nazionale del Notariato, *Studi e Materiali*, 4, Milano, 1995, p. 413.

⁹V. art. 2718 c.c.

¹⁰Cfr. sul punto Cass. 18 gennaio 1997, n. 503, secondo la quale "La legge riconnette lo specifico valore probatorio degli estratti autentici delle scritture contabili alla sussistenza di specifici requisiti di regolarità e formalità (estrinseche, di cui agli artt. 2215 e 2218 cod. civ., ed intrinseche, di cui all'art. 2219) delle scritture, che, insieme con l'obbligo di bollatura e numerazione dei fogli prima della messa in uso dei libri (con la proibizione, quindi, di abrasioni e spazi in bianco e la garanzia di leggibilità), assicurano la contemporaneità della registrazione con il fatto da registrare ed impediscono scritturazioni di comodo. Ne consegue che, quando la legge parla di "contabilità regolare" o di "scritture regolarmente tenute", intende appunto richiedere tali ordini di formalità, le quali, insieme, sono in grado di rendere controllabile l'atto e di garantire l'esigenza di veridicità".

¹¹L'articolo 634 del codice di rito dispone che "sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, *purché* *bollate e vidimate nelle forme di legge* e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".

¹²Secondo Cass. n. 184/1963, infatti, "l'estratto notarile del libro giornale privo dell'attestazione che il libro sia regolarmente tenuto non è prova scritta idonea per ottenere un'ingiunzione di pagamento".

¹³V. Giovanni CASU, *Competenza del notaio a rilasciare estratti di documenti e valore di questi ultimi*, cit.

¹⁴Per la normativa del codice civile, presupposto per la valida formazione dell'estratto da un documento depositato è l'esistenza di una serie di requisiti: il rilascio da parte un pubblico ufficiale; il deposito presso il pubblico ufficiale medesimo; l'autorizzazione al rilascio; il rispetto di alcune formalità nella loro redazione, che possono variare a seconda degli ordinamenti professionali e che per il notaio sono stabilite dagli artt. 67 e ss. della legge not. e dall'art. 84 del reg. not. Sui requisiti degli estratti *ex art. 634 c.p.c.* vedi oltre nota 17.

¹⁵E', infatti, solo in virtù della normativa speciale di cui all'art. 1 del r.d.l. n. 1666/1937 (convertito nella legge n. 2358/1937) che è stata prevista la generale facoltà per il notaio di "rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti e di libri e registri commerciali, salvo il potere dell'autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali", prescindendo, quindi, dal preventivo deposito o dall'incarico dell'autorità giudiziaria.

notaio che agisce quale delegato del giudice.

Solo eccezionalmente ed ai limitati fini del processo monitorio, gli estratti volontariamente prodotti dalla parte assumono ai sensi del citato art. 634 c.p.c. il valore di prova scritta a favore dell'imprenditore: siamo però nell'ambito di un procedimento sommario e non a cognizione piena. Tale differenziazione comporta che, se non è certamente vietato rilasciare copie, totali o parziali, delle scritture contabili prescindendo da un apposito incarico dell'autorità giudiziaria, il loro valore probatorio, fuori dal procedimento per il rilascio del decreto ingiuntivo, non è equiparabile a quello di una copia o di un estratto di un documento sottoscritto, tanto che la stessa giurisprudenza¹⁶ ha affermato la loro irrilevanza nel giudizio ordinario. Mancherebbe, al di fuori di quanto esplicitamente previsto dal codice di rito (artt. 212 e 634 cit.), non solo quell'effetto "specchio" relativo al valore probatorio della copia rispetto all'originale depositato, ma neanche quel limitato valore riconosciuto dall'art. 2717 c.c. a tutte le altre copie.¹⁷

Elemento qualificante in questo caso è l'esibizione al pubblico ufficiale del libro o della scrittura contabile da riprodurre per estratto: senza questo requisito, infatti, per il notaio sarà impossibile qualsiasi tipo di comparazione,¹⁸ essenziale al fine di poter rendere la dichiarazione di autenticità.¹⁹

GLI ESTRATTI DA LIBRI NON VIDIMATI

La modifica dell'articolo 2215 del codice civile, ad opera della legge n. 383/2001, ha fatto cadere il coordinamento tra le disposizioni intorno al valore probatorio delle scritture contabili (articoli 2710 c.c. e 634 c.p.c.) e quelle sostanziali che disciplinano le modalità di tenuta delle

¹⁶Sul punto, App. Perugia, 2 maggio 1988, in *Arch. civ.*, 1988, p. 951, secondo cui gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e segg. cod. civ., menzionati dall'art. 634 cod. proc. civ. costituiscono prova scritta ai limitati effetti del procedimento d'ingiunzione, ma sono privi di rilevanza probatoria in un ordinario giudizio di cognizione, e Cass. 17 novembre 2003, n. 17371 secondo cui " Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di conclusione e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (Nella specie anteriore all'entrata in vigore della riforma del processo civile - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato l'opposizione sulla base della prova documentale del decreto ingiuntivo e del mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte dell'opponente prima e durante il processo)".

¹⁷Anche l'art. 634 c.p.c., come l'art. 2718 c.c., pone una serie di condizioni perché gli estratti possano esplicitare il loro valore probatorio eccezionalmente anche a favore, e non solo contro, l'imprenditore, ma esse si riferiscono più propriamente alle scritture da cui vengono tratti, piuttosto che all'attività di documentazione svolta dal notaio: i libri, infatti, debbono essere bollati e vidimati nelle forme di legge, nonché regolarmente tenuti. Come già rilevato, questi sono i medesimi requisiti previsti anche dal vigente art. 2710 c.c.

¹⁸Attualmente, per le modalità di redazione delle copie autentiche si deve far riferimento alla disposizione di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ora trasfusa nell'art. 18 del d.p.r. n. 445/2000 la quale, generalizzando la possibilità di rilasciare le copie di un qualunque documento esibito al pubblico ufficiale, ha disciplinato la materia in relazione alle copie, totali o parziali, di atti e documenti, tra le quali possono essere ricompresi anche gli estratti in quanto "copie parziali".

Tale disposizione non si occupa dell'efficacia probatoria della copia, che pertanto continua ad essere disciplinata dal codice civile, ma ha il pregio di indicare esattamente in che cosa debba consistere il procedimento di autenticazione: esso risulta incentrato sul processo cognitivo di comparazione tra i due documenti, la copia e l'originale, affidato al pubblico ufficiale, il quale ha il compito di constatare che effettivamente si abbia un documento-copia speculare dell'originale. Cfr. sul punto Giovanni CASU, *Competenza del notaio a rilasciare estratti di documenti e valore di questi ultimi*, cit.

¹⁹V. più oltre nel testo al paragrafo "G" la generale differenza tra il valore probatorio della dichiarazione notarile, e quello dell'atto parzialmente riprodotto.

scritture. Laddove l'imprenditore non faccia luogo alla vidimazione (ora) facoltativa, cadono le (sia pur relative) garanzie di immodificabilità sopra evidenziate. E se, come s'è tentato di dimostrare sopra, lo *status* giuridico dell'estratto tradizionale scaturisce dall'intrinseca affidabilità del materiale da cui è ricavato, ne discende che l'estrazione di dati da scritture tenute in forma libera non può condurre (indipendentemente dalla terminologia cui si preferisca ricorrere) ad un prodotto paragonabile per pregio intrinseco all'estratto tradizionale.²⁰

LE DISPOSIZIONI “AD HOC” IN TEMA DI SCRITTURE TENUTE CON MEZZI INFORMATICI

Una disciplina relativa alla tenuta e conservazione delle scritture contabili in forma elettronica è rinvenibile nel Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 10, comma 6, del d.p.r. n. 445/2000 (oggi art. 21, comma 5, d.lgs. n. 82/2005).²¹ Tale decreto è espressamente applicabile alla formazione ed alla conservazione di tutti, senza esclusione, i documenti rilevanti a fini tributari, salvo quelli relativi ad imposte di competenza dell'agenzia delle dogane (art. 2, comma 2). In pratica, si applica alle scritture contabili, come il libro giornale ed il libro degli inventari, nonché alle altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, alle fatture, alle lettere ed ai telegrammi ricevuti ed alle copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti (articoli 2214-2220 c.c.). Viene consentita e disciplinata sia la diretta emissione e tenuta in forma informatica dei documenti fiscali (senza passare per il cartaceo), sia la conservazione informatica di documenti originariamente cartacei (conversione dell'archivio).

Sono invece esplicitamente fuori da questa disciplina i libri sociali obbligatori, attualmente ancora soggetti a vidimazione iniziale: essa, intesa come sottoscrizione preventiva di un insieme di pagine, è incompatibile con la tenuta informatica del libro, *in primis* perché l'oggetto della vidimazione è il supporto, irrilevante per l'attuale legislazione sul documento informatico;²² e poi, perché, allo stato attuale della tecnologia, è impossibile validare *ex ante* un determinato documento informatico ancora privo di contenuto mediante l'apposizione della firma digitale, quest'ultima lo renderebbe immodificabile impedendo qualsiasi tipo di scritturazione successiva.²³

La scrittura contabile formata e conservata in forma informatica, secondo le modalità previste dal sopra citato decreto e secondo le procedure della più generale deliberazione CNIPA n. 11/2004 in tema di conservazione dei documenti in forma informatica, consiste in un *file* (documento informatico), munito di sottoscrizione elettronica e di marcatura temporale, apposte entrambe da parte del cosiddetto responsabile della conservazione (art. 3). Non è normalmente richiesta l'apposizione della sottoscrizione elettronica di un pubblico ufficiale, salvo nel caso si tratti della conservazione di documenti cosiddetti “analogici originali” (articolo 4), come ad es. i documenti

²⁰Si veda sul punto in particolare lo Studio CNN n. 3804, *Abolizione dell'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari: profili civilistici e probatori* (E. Fabiani – A. Ruotolo). Tale lavoro conclude per l'inutilizzabilità delle scritture non vidimate ai fini dell'articolo 634 c.p.c., mentre è più possibilista su un loro libero apprezzamento da parte del giudice nell'ambito di cui all'articolo 2710 c.c.

²¹Il quale testualmente, però, si riferiva agli “*obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto*” che dovevano essere “*assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*”, mentre era l'art. 13 del d.p.r. n. 445/2000 (oggi art. 39 del d.lgs. 82/2005) ad occuparsi della formazione e conservazione dei libri e delle scritture “*di cui sia obbligatoria la tenuta*” rinviando ad apposite regole tecniche “*definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2*” del medesimo d.p.r. cit.

²²Un'eventuale vidimazione, infatti, non potrebbe che riferirsi al supporto materiale informatico (*floppy*, CD, memoria circuitale, ecc.), e non anche al suo contenuto (i dati informatici). Per cui, essendo il dato informatico normalmente modificabile e duplicabile senza lasciare traccia, sarebbe del tutto irrilevante vidimare un suo contingente contenitore.

²³*Contra* Saverio CINIERI, *Nuove modalità di tenuta dei registri su supporto digitale*, in *La settimana fiscale*, Edizione n. 8 del 26 febbraio 2004, senza però farsi carico dell'obiezione svolta nel testo riguardo alla necessità di preventiva vidimazione prevista dagli artt. 2421 e 2454 c.c. per i libri sociali obbligatori nella spa e nella sapa. Per la s.r.l., sia il previgente art. 2490 che l'attuale art. 2478 c.c., non menzionano espressamente l'obbligo di vidimazione iniziale, ma nessuno ha mai dubitato della sua necessità.

cartacei che non costituiscono copia di altri documenti cartacei. Il processo di conservazione (sottoscrizione da parte del responsabile della conservazione ed apposizione della marcatura temporale) è prescritto che venga compiuto con cadenza almeno quindicinale per le fatture, ed almeno annuale per gli altri documenti (articolo 3, comma 2).

Il processo di conservazione non si conclude però con l'apposizione della sottoscrizione elettronica e della marcatura temporale da parte del responsabile della conservazione. Il decreto prescrive che "il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti agenzie fiscali, l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale"; tale trasmissione deve avvenire, periodicamente, "entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal d.p.r. n. 322/1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" (articolo 5, comma 1). La trasmissione di tali dati all'amministrazione finanziaria non realizza soltanto lo scopo dichiarato di estendere nel tempo la validità dei documenti a fini fiscali, bensì concretizza una sorta di "vidimazione annuale" degli stessi, cristallizzandone il contenuto ed impedendo che, avvenuta la trasmissione telematica, i registri e le fatture possano poi essere modificati nel loro contenuto. Gli ulteriori dati ed elementi identificativi da comunicare unitamente a quelli prima indicati, saranno stabiliti con provvedimento delle agenzie fiscali (articolo 5, comma 2), le quali rendono disponibile per via telematica la ricevuta della comunicazione effettuata ed il relativo numero di protocollo (articolo 5, comma 3).

Attualmente, questa ulteriore disciplina non è stata ancora emanata, e mancano ancora talune regole tecniche che rendano effettiva la possibilità di esibizione delle scritture per via telematica.²⁴

Il decreto citato stabilisce, inoltre, all'art. 3 comma 1, che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari:

- a) hanno la forma di documenti statici non modificabili;²⁵
- b) sono emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;²⁶
- c) sono esibiti secondo le modalità di cui all'art. 6;
- d) sono memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.²⁷

E', pertanto, necessario che il formato in cui vengano conservati i dati contabili sia *standard*, ovvero sia tale da mettere in condizione chiunque di verificare le scritture come previsto dall'art. 6 del decreto appena citato.²⁸ Spesso, infatti, la contabilità aziendale viene tenuta con speciali programmi che utilizzano formati proprietari per la memorizzazione dei dati in un *data base*, mentre è solo al momento della stampa che il libro viene creato in un normale formato interoperabile (normalmente *txt* o in *pdf*); prima di tale operazione, dunque, il contenuto del libro

²⁴L'art. 6, comma 2, del decreto cit. recita: "Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali."

²⁵Secondo la definizione di cui all'art. 1 del decreto cit.: "il *documento statico non modificabile* è un documento informatico redatto in modo tale per cui il contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione nonché immutabile nel tempo; a tal fine il documento informatico non deve contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati".

²⁶Sempre a mente delle definizioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, per *sottoscrizione elettronica* si intende apposizione della "firma elettronica qualificata".

²⁷Si noti come questa disposizione sembra aver eliminato, per lo meno ai fini della regolarità tributaria, il requisito della numerazione progressiva di ciascuna pagina con l'indicazione dell'anno solare cui si riferisce la scrittura prevista dall'art. 22 del d.p.r. n. 600/1973; numerazione che in un "libro informatico" non ha particolare significato, sostituendolo con quello della continuità della scrittura e con la possibilità di utilizzare funzioni di ricerca ed estrazione.

²⁸Art. 6, comma 2, d.m. 23 gennaio 2004, "Il documento di cui all'art. 3 è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture, in caso di verifiche, controlli o ispezioni."

contabile può essere visualizzato e controllato solo se si dispone di quel particolare *software*: in caso contrario il *file* non può nemmeno essere aperto, il che renderebbe impossibile ogni operazione di controllo indipendente.

Tale disciplina appare comunque al momento ancora inattuabile in difetto dell'emissione delle norme tecniche cui si è fatto cenno.

Una speciale attenzione va riservata all'articolo 39 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 5 marzo 2005, n. 82, in G.U. n. 112 del 16-5-2005 - suppl. ordinario n. 93), secondo cui "i libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71". La norma non costituisce una novità del testo del 2005, giacché corrisponde sostanzialmente all'articolo 15 del d.p.r. n. 513/1997, cui fece seguito l'analogo articolo 13 del d.p.r. n. 445/2000. Non si tratta di una previsione circoscritta all'ambito fiscale, ma di portata generale; investe ogni tipologia di scrittura (sino al repertorio notarile!) sotto ogni profilo di rilevanza giuridica: civile, commerciale, tributaria, amministrativa. Siamo, quindi, dinanzi ad una disposizione che ha un ruolo di assoluta centralità sul piano sistematico. Alle stesse regole tecniche dell'art. 71, rinvia anche l'art. 43, comma 1, del sopra citato Codice dell'amministrazione digitale, espressamente disciplinante, tra l'altro, proprio la conservazione delle scritture contabili.²⁹

L'inesistenza, però, delle norme tecniche d'attuazione non consente, allo stato, di farne concreta applicazione. La situazione di stallo operativo non impedisce però di rilevare l'anomalia del quadro complessivo che viene così a delinearsi. In particolare, si rinforzano le perplessità intorno alle disposizioni fiscali sopra esaminate e che, a fronte di una delega circoscritta alla sola materia tributaria,³⁰ si sono spinte a disciplinare la tecnica di tenuta dei libri.³¹

Sul piano pratico, poi, è quasi superfluo rilevare come una normativa di carattere generale *de iure condendo*, in applicazione del Codice dell'amministrazione digitale,³² sarebbe un punto di riferimento assai più solido di quella presente di matrice fiscale. Non che questa sia del tutto irrilevante nella nostra materia: l'articolo 634 c.p.c. prevede anzi, sin dalla sua stesura originaria del 1942, che siano utilizzabili ai fini del procedimento di ingiunzione *gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie*. A nessuno sfugge, però, quanto rischi di risultare insoddisfacente la meccanica trasposizione in campo civilistico di logiche e modelli (nel nostro caso non solo giuridici, ma pure tecnologici) pensati in rapporto ad esigenze di carattere fiscale.

IL RUOLO DELLE NORME TECNICHE

Si è un po' apoditticamente affermata l'inapplicabilità delle norme dettate in materia di scritture tenute con strumenti informatici per l'assenza delle relative norme tecniche. Tale posizione potrebbe apparire di scarso spessore giuridico se riferita al documento tradizionale; ma in campo giusinformatico le cose stanno in termini nettamente diversi.

Gli strumenti informatici pongono dei problemi del tutto nuovi al giurista; ad esempio la scelta di utilizzare una tecnologia piuttosto che un'altra non è neutra per l'utente: non solo comporta a volte l'impiego di risorse economiche non indifferenti, ma in ogni caso impone il ricorso a mezzi

²⁹L'art. 43 del d.lgs. n. 82/2005 sostituisce il precedente art. 6 del d.p.r. n. 445/2000, ed a differenza di quest'ultimo non rinvia più a delle regole tecniche di competenza dell'AIPA (poi CNIPA), bensì alle stesse regole tecniche di carattere più generale di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 71, d.lgs. n. 82/2005). Sembra, quindi, finalmente risolta quell'evidente sovrapposizione di competenze normative che si poneva nel regime del d.p.r. n. 445/2000, venendo meno la previgente competenza normativa attribuita ad autorità indipendenti tipo AIPA o CNIPA.

³⁰Vedasi supra, nota 21.

³¹Non si discute il fondamento delle disposizioni del d.m. 23 gennaio 2004, anche oltre lo stretto ambito di carattere fiscale, in materia di conservazione digitale del documento cartaceo: si può anzi senz'altro invocare l'art. 2220, comma 3, c.c. e il correlato art. 7 *bis*, comma 4, del d.l. n. 357/1994, secondo cui proprio con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti contabili. La critica svolta nel testo si riferisce però ad un'ipotesi radicalmente differente: quella della documentazione digitale *ab initio*.

³²Che, a dispetto dell'intitolazione, si applica anche in campo privatistico secondo l'articolo 2, comma 3.

tecniche che (a differenza della penna e della carta) non possono dirsi di comune dominio. Ulteriori problemi derivano dall'evoluzione della tecnologia, sia in ragione del suo continuo perfezionamento, sia in relazione alla necessità di monitorare e correggere le disfunzioni che via via si presentano. Spesso poi ci si trova dinanzi a tecnologie proprietarie (appartenenti cioè ad una determinata azienda), onde il dialogo tra sistemi di soggetti diversi pone problemi di interoperabilità.

La normativa tecnica ha innanzi tutto il compito di individuare in concreto quali siano, allo stato dell'arte, gli effettivi mezzi utilizzabili per raggiungere un determinato risultato, fissandone contemporaneamente i requisiti in termini generali affinché l'utilizzatore possa scegliere, tra più prodotti che forniscono il medesimo risultato, quello che più ritiene confacente alle sue esigenze, e perché i vari fornitori di tecnologia sappiano a quali *standard* tecnici devono uniformarsi al fine di garantire l'interoperabilità dei loro sistemi. Ne deriva che la mancanza delle regole tecniche rende di fatto inapplicabile la normativa generale, che non possiede alcun grado di autosufficienza, ma deve essere riempita con le dovute prescrizioni in ordine alle tecnologie ed agli *standard* utilizzabili tempo per tempo.

Tutto ciò ha peraltro riscontro nella quotidiana esperienza dell'utilizzo di un computer. Se uno scritto su carta è direttamente leggibile, chi riceve un *file* in un formato che non conosce, e non dispone del corrispondente *software*, non è in grado di prendere in alcun modo conoscenza del contenuto del *file* stesso. Egli si trova dinanzi ad una semplice sequenza di *bit* senza poter dire se questa contenga un'immagine, la copia autentica di un atto notarile od un brano musicale. Solo la disponibilità di un apposito *software*, che sappia decifrare la struttura (puramente convenzionale) del *file*, consente di accedere al contenuto.

LA NORMATIVA DEL 1994

La possibilità di gestire i registri contabili a mezzo di sistemi informatici e meccanografici non è però una conquista recente ma risale all'art. 7, comma 4 *ter* del d.l. n. 357/1994, poi convertito con la legge n. 489/1994. A mente di tale disposizione³³ la tenuta delle scritture contabili con tali sistemi è ritenuta regolare (testualmente: "a tutti gli effetti di legge") anche quando i dati sono aggiornati entro 60 giorni dalla loro manifestazione solo su supporto magnetico, senza la relativa trascrizione su carta, a condizione che la mancata trascrizione riguardi esclusivamente l'esercizio per il quale non siano ancora scaduti i termini per le relative dichiarazioni annuali e sia possibile in qualsiasi momento trascrivere su carta i dati memorizzati nel sistema informatico.³⁴

Tale disposizione va inoltre coordinata con quella dell'art. 22 del d.p.r. n. 600/1973 che prevede la numerazione progressiva di tutte le scritture contabili (ad eccezione di quelle di magazzino) per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno di riferimento, non di quello su cui si effettua la stampa. Tale numerazione, in seguito alle varie normative di semplificazione, deve essere effettuata direttamente dal contribuente.³⁵ Va, infine, tenuto presente il disposto dell'articolo 2219

³³Comma così novellato dall'art. 3, legge n. 342/2000.

³⁴L'art. 2220 c.c. (rubricato *Scritture contabili*), al terzo comma, aggiunto dall'art. 7 *bis*, comma 4, dello stesso sopracitato d.l. n. 357/1994, stabilisce che "Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti". Il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che tali disposizioni "si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma".

³⁵Nel caso di tenuta di registri multiaziendali in base alla Circolare Ministeriale 30 luglio 2002, n. 60/E, i soggetti incaricati dell'elaborazione delle scritture contabili obbligatorie possono utilizzare dei registri a striscia continua a condizione che vengano rispettati i seguenti requisiti: 1) attribuzione di un numero progressivo ai vari fogli utilizzati per i registri ed i libri di ciascun utente, distintamente per periodo di imposta; 2) consegna a ciascun utente entro il termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dei fogli relativi alle registrazioni eseguite nel periodo di imposta che costituiscono i libri o i registri da conservare secondo le regole ordinarie. In sostanza in questi casi il soggetto incaricato intesta i libri o i registri direttamente ai soggetti obbligati suoi clienti, ma numerandoli progressivamente

del codice civile, che prescrive come debba essere tenuta la contabilità.³⁶

Ad una superficiale analisi, si potrebbe essere tentati di affermare che, essendo tale tenuta regolare a tutti gli effetti di legge, da tali “scritture” si possano ricavare estratti con lo stesso valore probatorio di quelli tradizionali. Ma così facendo si dimenticherebbe che l'estratto di cui all'articolo 634 c.p.c. gode di un suo peculiare *status* giuridico in quanto ricavato da scritture che presentano determinate garanzie di provenienza ed immodificabilità, qualità che difettano del tutto in una registrazione su supporto informatico. Non è un caso che il d.m. 23 gennaio 2004 soprarichiamato, preveda sia l'apposizione della marcatura temporale che la trasmissione all'amministrazione fiscale dell'*hash* (impronta) del documento. L'obiettivo evidente è quello di impedire manipolazioni successive: di ricreare, cioè, anche in campo informatico, una delle caratteristiche proprie del libro vidimato e che il *file* informatico, di per sé, non possiede.

E' certamente possibile, invece, ricavare da tali scritture copie parziali od integrali, alla stessa stregua di quanto accade per le scritture su libri non vidimati, che presentano a conti fatti un profilo del tutto simile.³⁷ Se la normativa codicistica in materia di copie fa riferimento al soggetto depositario pubblico e l'efficacia probatoria deriva dal deposito dell'originale presso il medesimo, nulla esclude che, in forza di legge speciale, l'efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso,³⁸ prescindendo dal deposito: il principale punto riferimento è l'articolo 1 del r.d.l. n. 1666/1937, che concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui “esibiti”, e non necessariamente depositati. Elemento qualificante in questo caso è l'esibizione al pubblico ufficiale del documento originale da riprodurre integralmente o parzialmente; senza tale presupposto, infatti, per il notaio sarà impossibile qualsiasi tipo di comparazione.

Anche in questo caso è necessario tenere ben distinto il valore probatorio della dichiarazione notarile, che avrà comunque valore di atto pubblico, e quello dell'atto parzialmente riprodotto, che sarà quello del documento originale esibito al notaio. Ne discende, sul piano operativo, che l'opera del notaio dovrà sempre adottare modalità tali da rendere palese al giudice (od altro destinatario del documento notarile) la natura e le caratteristiche della documentazione da cui la copia è ricavata. Sarebbe sicuramente fuorviante che l'intervento notarile induca il fruitore ad attribuire erroneamente alle informazioni contenute nella copia uno status *poziore* rispetto a quello proprio della documentazione originale.

LE SCRITTURE CONTABILI E LA SCRITTURA PRIVATA

La nostra materia è stata altresì interessata da un fenomeno su cui è necessario in chiusura spendere qualche parola.³⁹ Diverse disposizioni, ed in particolare alcune norme fiscali fin qui prese

soltanto al momento della stampa.

³⁶Art. 2219 c.c., “Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili”.

³⁷Nel caso in cui le scritture contabili siano temporaneamente tenute su supporto meccanografico senza ulteriori accorgimenti, e laddove non sia ancora spirato il termine di legge previsto per la loro definitiva stampa su carta, la copia, parziale o integrale, potrà essere effettuata solo se sia verificabile per lo meno il rispetto della residua normativa sulla loro regolare tenuta. Anche qualora si ritenesse non necessaria la trasposizione cartacea del libro contabile informatico ai fini dell'esibizione al notaio (limitando, pertanto, la necessità di questa operazione solo in sede di controllo ed ispezione da parte degli organi competenti), tale libro dovrà pertanto essere pur sempre creato in un formato che ne permetta, oltre che ovviamente la leggibilità, la numerazione progressiva, per ciascun anno, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno di riferimento.

³⁸Secondo Cass. 20 ottobre 1978, n. 4743, in *Resp. Civ.*, 1979, p. 190, infatti, “il principio di cui all'art 2715 cod. civ., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e specificamente prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del r.d.l. n. 1666/1937 (convertito nella legge n. 2358/1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui "esibiti", (salvo il potere dell'autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati”.

³⁹Per un contributo divulgativo sul punto cfr. Massimiliano MINERVA, *Documento informatico e forma scritta*, in *Interlex* (www.interlex.it) dell'8/06/2005.

in esame, tendono a trasformare ogni tipologia di documento contabile in altrettante scritte private⁴⁰ richiedendo sempre e comunque una sottoscrizione purchessia, semplice⁴¹ o qualificata. Il legislatore non pare, dunque, essere ancora riuscito ad enucleare all'interno della disciplina della firma elettronica la funzione di imputabilità ad un determinato soggetto del dato (*entity authentication*) da quella della sua validazione ed immodificabilità (*data authentication*).⁴² Neppure nell'attuale Codice dell'amministrazione digitale risultano ben individuati i requisiti di validità del documento semplicemente scritto rispetto a quello scritto e sottoscritto: manca dunque una differenziazione che deve invece essere mantenuta nel mondo digitale così come esiste nel mondo dei documenti cartacei.⁴³ Esempio lampante sono proprio i libri contabili ed i documenti fiscali in genere come le fatture: a rigore, infatti, per essi basterebbe la semplice validazione dei dati, ma di fatto le norme⁴⁴ chiedono una "firma",⁴⁵ sia pure non del rappresentante legale ma del responsabile della conservazione.

Se sotto questo profilo la firma è, dunque, uno strumento che sembra eccessivo, nel contempo è per altro verso insufficiente, in quanto la firma, isolatamente considerata (senza cioè l'ausilio di tecniche quali la trasmissione dell'*hash* ad un soggetto terzo od il *timestamping*), non è idonea a garantire la non sostituibilità del documento.

Cionondimeno si è affermato da alcuni commentatori che le scritte contabili possono già essere tenute informaticamente con le norme attuali, trasformando però un documento semplicemente scritto ai sensi del codice civile in una scrittura privata informatica vera e propria. Ma se si volesse seguire coerentemente questa strada occorrerebbe pure farsi carico fino in fondo del fatto che, se tale scrittura deve essere imputabile ad un determinato imprenditore e non al suo mero sottoscrittore, dovranno essere rispettate le norme sulla rappresentanza commerciale, individuale o collettiva,⁴⁶ e che il documento informatico dovrà dar conto in qualche modo di tale rapporto di preposizione.⁴⁷

⁴⁰Questo nonostante il fatto che gli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale si riferiscano espressamente al valore probatorio del documento informatico "sottoscritto", mentre il documento informatico non sottoscritto è stato disciplinato novellando l'art. 2712 del c.c. ed attribuendogli lo stesso valore probatorio delle altre riproduzioni meccaniche sin qui conosciute.

⁴¹Il testo dell'originario art. 10 comma 2 del d.p.r. n. 445/2000, ora abrogato dal Codice dell'amministrazione digitale, testualmente recitava: "Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta", di fatto richiedendo una sottoscrizione elettronica per qualunque documento per cui fosse prevista la forma scritta, prescindendo dal fatto che esso fosse una vera e propria scrittura privata o semplicemente uno scritto come ad esempio le scritte contabili.

⁴²V. sul punto Manlio CAMMARATA, *Firme elettroniche. Problemi normativi del documento informatico*, Pescara, 2005.

⁴³Si è più volte sottolineato come uno dei punti deboli del documento informatico è la sua possibilità di essere alterato senza che di ciò rimanga traccia, diversamente da quanto accade nei documenti cartacei (ma il discorso potrebbe essere analogo anche per le riproduzioni informatiche di suoni, immagini, filmati se comparati con registrazioni, fotografie e filmati impressi sugli ordinari supporti conosciuti, nastro, pellicola, cd, dvd), le diverse tecniche crittografiche – sia simmetriche che asimmetriche – isolatamente considerate hanno proprio come scopo quello di garantire l'immutabilità dei dati informatici o per lo meno permettono di verificarne l'integrità "smascherando" qualsiasi tentativo di loro manipolazione successiva; ma la crittografia è attualmente anche alla base della "firma elettronica", la quale nel linguaggio comune e giuridico evoca l'individuazione dell'autore del documento. Quello che talvolta si dimentica è che ciò che garantisce l'imputabilità, *rectius* la provenienza, del documento è l'esistenza di un certificato qualificato che ricollega un determinato codice crittografico al suo titolare e non la crittografia in sé. Riuscire, quindi, anche normativamente a scindere i due piani permetterebbe di distinguere tra i documenti semplicemente validati, perché immodificabili, e quelli sottoscritti, legalmente imputabili a loro autore.

⁴⁴Incluse quelle sulla fatturazione elettronica di cui al d.lgs. n. 52/2004 che prevedono espressamente la conservazione de "i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico".

⁴⁵Si tenga presente che il d.m. 23 gennaio 2004 all'art. 2, lett. b), precisa che per "sottoscrizione elettronica" deve intendersi *l'apposizione della firma elettronica qualificata*, finendo così per richiedere per le scritte contabili, documenti non sottoscritti ai sensi del c.c., una firma elettronica dotata del massimo valore probatorio ai sensi del codice digitale e perfetto equipollente di quella autografa.

⁴⁶V. gli artt. 2203 e ss. c.c.

⁴⁷Se è vero che i certificati qualificati possono indicare limiti d'uso, di valore e soprattutto qualifiche o poteri (cfr. art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 82/2005) è per altro inconfutabile che la firma elettronica può riferirsi solo ad una persona fisica (cfr. art. 1, lett. aa e art. 24 d.lgs. cit.); con ciò mostrandosi un ulteriore caso in cui la previsione di legge (art. 24

Forse, *de iure condendo*, una differenziazione tra la forma scritta richiesta per i documenti fiscali e le scritture contabili e la scrittura privata potrebbe essere preservata nell'ambito dei documenti informatici valorizzando la possibilità dell'apposizione della firma in maniera automatica prevista dall'art. 35, comma 3 del d.lgs. 82/2005. Tale figura, già disciplinata dall'attuale normativa, possiede un'evidente differenza rispetto alla sottoscrizione apposta volontariamente da una persona fisica sul singolo documento: il *discrimen* consiste appunto nel fatto che la firma con valore di dichiarazione privata richiede una volontà consapevole nella sua apposizione, mentre i sistemi di validazione automatica dei dati, riferendosi a documenti in serie o che comunque non contengono dichiarazioni negoziali, richiedono solo un volontario avvio del procedimento da parte di un soggetto cui sono attribuite determinate mansioni – come potrebbe essere il responsabile della conservazione - e possono trovare compimento anche senza una volontà precisamente riferibile ad ogni documento o *file*.

Questi sistemi potrebbero, dunque, ben attagliarsi alla materia delle scritture contabili in cui ciò che è giuridicamente rilevante è la riferibilità del dato genericamente all'impresa e la sua immodificabilità.

Resta comunque il fatto, più volte sottolineato, che da un materiale documentale che non presenti ragionevoli garanzie di immodificabilità non potrà di conseguenza trarsi alcun estratto, nel senso almeno che tale termine ha nel contesto dell'articolo 634 del codice di procedura civile. Potranno invece aversi, senza limitazioni particolari, copie parziali.

cit.) per la quale “*la firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere*” deve essere applicata con grande attenzione, ovvero - se non si vogliono ottenere effetti aberranti - l'addetto alla firma delle fatture informatiche, ad esempio, dovrà rendere manifesto nel proprio certificato la sua qualifica all'interno dell'azienda, altrimenti potrebbe venir meno il necessario collegamento con l'impresa cui il documento contabile deve essere imputabile; stesso discorso dovrà valere anche per il responsabile della conservazione.